

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Urbanistica**

Prot. n. 2/5/2011

OGGETTO: COMUNE DI BORGIALLO - VARIANTE PARZIALE N. 11 AL P.R.G.I. -
OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 11 al P.R.G.I. adottato dal Comune di Borgiallo, con deliberazione C.C. n. 28 del 24 settembre 2010, trasmesso alla Provincia in data 20 novembre 2010 (pervenuto il 29/11/2010), ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);
(Prat. n. 150/2010)

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 11 al P.R.G.I. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 28 del 24 settembre 2010 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 11 in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata, propone di apportare le seguenti modifiche di limitata entità allo strumento urbanistico vigente, finalizzate a dare soluzione a problematiche legate a specifici interventi, in parte riguardanti aree comunali ed in parte evidenziate da segnalazioni di privati:

- cambio di destinazione d'uso di una porzione pari a mq 1.639 dell'area residenziale "R4" in località Prati ad area agricola "An", in quanto per vicinanza al Torrente Toa, all'acclività del sito e alla difficoltà di accesso presenta notevole difficoltà alla edificazione;
- cambio di destinazione d'uso di un'area, nel Capoluogo, in parte agricola "An" ed in parte agricola di salvaguardia "Aa" di mq 810 a residenziale di conservazione e recupero, accorpando la stessa all'area residenziale "R2", posta di fronte alla zona interessata e dalla parte opposta della Strada Provinciale, interessando complessivamente un'area di 1.290 mq;
- al fine di ottimizzare l'area residenziale di conservazione "R3/1", scambiando la porzione edificabile, ricadente nella fascia di rispetto con la porzione a destinazione agricola, a parità di superficie (mq 65);
- modifica della destinazione d'uso di un'area residenziale "R2" a servizi "FS" finalizzata alla realizzazione di un campo da bocce per una superficie interessata pari a mq 600;
- inserimento di un lotto di completamento (mq 200) marginale in località Pianezze, sul quale insiste già un fabbricato con destinazione residenziale, con possibilità di realizzare un'autorimessa;
- inserimento in area residenziale di un lotto agricolo non edificato in località Vigna della superficie di mq 850, confinante con area residenziale di tipo "R4" già edificata;
- stralcio di un'area residenziale "R4" di mq 1050 e modifica in destinazione agricola "An";

- modifica di destinazione da residenziale “R4” in agricola “An” di un’area attualmente utilizzata come vigneto di mq 270;
- al fine di recuperare e conservare il patrimonio esistente, si modifica di destinazione da agricola “An” in residenziale “R4” di un’area di mq 1150 in località Banna - Molassa, in un lotto facilmente asservibile alle opere di urbanizzazione e facilmente collegabile con Strada Borgiallo;
- modifica di destinazione da agricola “An2” in residenziale “R4” di un lotto di mq 920, confinante con area residenziale di completamento, in località Pianezze, facilmente asservibile alle urbanizzazioni e ben disimpegnata dalla strada;
- modifica delle norme tecniche delle aree agricole in località Golet e Mariolo, distanti da centri abitati e caratterizzate da bosco (castagno e betulla), al fine di consentire la pratica dell’attività sportiva del trial sui sentieri esistenti, senza alterare l’attuale destinazione d’uso;
- modifica delle norme tecniche dell’area a sud della località Case Campi fino alla località Bastiglia, caratterizzata da bosco (castagno, pino e betulla), al fine di consentire la pratica dell’attività sportiva del trial sui sentieri esistenti, senza alterare l’attuale destinazione d’uso;
- al fine di compensare l’inserimento di cui al quarto punto, si propone lo stralcio di un’area a servizi “Fs” di mq 600 e modifica in destinazione agricola “An”, porzione dell’area della Chiesa Patronale di Borgiallo, sulla quale non verte alcuna struttura;
- variazione di un’area residenziale “R4” di mq 570 e modifica in destinazione agricola “An”, al fine di compensare parzialmente l’inserimento di cui al secondo punto del presente elenco;
- variazione di un’area residenziale “R4” di mq 100 e modifica in destinazione agricola “An”, al fine di compensare parzialmente l’inserimento di cui al secondo punto del presente elenco;

La Variante riporta la verifica del rispetto dei parametri di Variante Parziale; la compatibilità con il Piano di Zonizzazione Acustica e con le classi di rischio idrogeologico. Per quanto attiene la verifica all’assoggettamento della stessa al processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), alla documentazione risulta allegato il Documento Tecnico di screening, dal quale non si evince, come previsto dalla D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008 “Primi indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di valutazione ambientale strategica” l’espletamento della fase di consultazione degli Enti competenti in materia ambientale, al fine dell’espressione del parere da parte dell’Organo Tecnico Comunale, di assoggettamento o di esclusione dal citato processo;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell’articolo 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell’articolo 20 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell’attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell’articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell’articolo 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell’articolo 5 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

DETERMINA

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 11 al P.R.G.I. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Borgiallo con deliberazione C.C. n. 28 del 24 settembre 2010, le seguenti osservazioni:
 - a) in linea generale si rileva che la documentazione di Variante deve essere sottoscritta oltre che dal professionista abilitato e dal Sindaco, anche dal Responsabile del Procedimento e dal Segretario Generale e riportare gli estremi dell'atto amministrativo di adozione; devono inoltre essere allegate le Norme di Attuazione ed evidenziate le parti modificate con la presente (ad esempio le N.d.A. relative alle modifiche nn. 11, 12 e 13). Si ricorda, infatti, che la "variante parziale" è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una variante nel senso pieno del termine, poichè modifica la pianificazione comunale; deve perciò contenere, pur tenendo conto della minore incidenza territoriale rispetto ad una "variante strutturale o generale" ed al suo diverso e più semplice iter procedurale, requisiti formali e di chiarezza che consentano di comprendere in modo pieno ed inequivoco il contenuto e le finalità della variante stessa;
 - b) alla Variante è allegato il Documento di screening denominato "*Relazione Tecnico Ambientale*", attraverso il quale l'Amministrazione Comunale perviene all'esclusione dal processo di Valutazione Ambientale Strategica; si ricorda in merito quanto previsto per le Varianti Parziali ai sensi della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008, (supplemento al B.U.R. del 12 giugno 2008), la quale, tra l'altro prevede, qualora le modifiche proposte non rientrino tra le specifiche cause di esclusione, la necessità di procedere con la fase di *Verifica preventiva di assoggettabilità*, previa trasmissione della documentazione "*... alla Provincia e agli altri soggetti competenti in materia ambientale ritenuti opportuni (esclusa la Regione) che, nei successivi trenta giorni, trasmettono il loro parere ambientale ... la stessa, sulla base dei pareri pervenuti, decide, nel termine massimo di novanta giorni, circa la necessità di sottoporre a valutazione ambientale la variante...*". Si rimanda, pertanto, per i provvedimenti di competenza, alle disposizioni previste dalla suddetta D.G.R., integrando gli elaborati di Variante con gli studi e gli approfondimenti richiesti dalla normativa vigente in materia o motivando l'esclusione, al fine di non incorrere nelle cause di annullabilità della Variante stessa;
 - c) con riferimento inoltre, a quanto sopra, si segnalano le indicazioni avanzate dal Servizio V.I.A. con parere prot. 1046228/LB6 del 23/12/2010, già trasmesso al Comune, contenente indicazioni per il prosieguo dell'iter di Verifica ponendo in evidenza, a titolo collaborativo, gli aspetti da approfondire, per quanto attiene le modifiche contrassegnate nella "*Relazione Integrata*" con i numeri 11, 12 e 13 e finalizzate ad individuare percorsi da trial nel territorio comunale, in zone agricole "An";
 - d) si segnala, infine, che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41; tale dichiarazione dovrà essere riportata nella deliberazione di approvazione definitiva della Variante;

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Borgiallo la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 4 gennaio 2011

Il Dirigente
Arch. Gianfranco Fiora
(F.to in originale)